

COMUNE DI
FIUMALBO
(Modena)

STATUTO

Approvato con deliberazione consiliare n. 27 del 5/6/1991,
modificato con deliberazione consiliare n. 47 del 30/9/1991,
controllata dal CORECO nella seduta del 18/2/1992 con atto prot. n. 875.
Modificato con deliberazioni consiliari n. 15 del 9/3/1995 e n. 41 del 16/6/1995
controllato dal CORECO nella seduta del 10/7/1995 con atto prot. n. 95/0034

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1
COMUNE

Il Comune di Fiumalbo è Ente autonomo nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica, che ne determinano le funzioni, e dalle norme del presente statuto.

2.-Il Comune tutela la sua denominazione, che può essere modificata con l'osservanza delle norme di cui all'art.133 della Costituzione.

3.-Il Comune promuove rapporti ed aderisce a forme di collaborazione, amicizia e solidarietà con enti locali anche di altri paesi al fine di cooperare alla costruzione dell'unione europea ed al superamento delle barriere tra i popoli e le diverse culture.

4.-Il Comune assicura condizioni di pari opportunità tra uomo e donna e promuove la presenza di entrambi i sessi negli organi collegiali del Comune, nonché degli Enti, Aziende ed Istituzioni da esso dipendenti.

Art.2
STEMMA, GONFALONE, TITOLO DI CITTA' D'ARTE

1.-Il Comune ha un proprio stemma ed un proprio gonfalone che sono quelli storicamente in uso. Nell'uso del gonfalone si osservano le norme del D.P.C.M. 3 Giugno 1986.

2.-Il Comune di Fiumalbo si fregia del titolo di "Città d'Arte" ai sensi della Legge Regionale n.4 del 10 Luglio 1984 e successive integrazioni e modifiche apportate con Legge Regionale del 23 Marzo 1990, n.24.

Art.3
TERRITORIO

1.-Il Comune di Fiumalbo comprende la parte del suolo nazionale delimitato con il piano topografico di cui all'art.9 della legge 24 dicembre 1954, n.1228, approvato dall'Istituto Centrale di Statistica.

2.-Il territorio del Comune di Fiumalbo comprende le frazioni di: Fiumalbo, capoluogo, nella quale è istituita la sede del Comune, dei suoi organi istituzionali e degli uffici; Versurone, Montalecchio - Lago - Bar Alpino, Faidello, Dogana Nuova - Lagadello - Cappanella, Rotari, Selve, San Michele.

3.-Le modificazioni alla circoscrizione territoriale sono apportate con legge regionale ai sensi dell'art.133 della Costituzione previa audizione della popolazione del Comune.

Art.4
FUNZIONI DEL COMUNE

1.-Il Comune rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

2.-Il Comune è titolare di funzioni proprie; esercita, altresì, secondo le leggi statali e regionali, le funzioni attribuite o delegate dallo Stato e dalla Regione; concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e della Regione e provvede, per quanto di propria

competenza, alla loro specificazione ed attuazione.

3.-Obiettivi preminenti del Comune sono: lo sviluppo economico e sociale finalizzato all'affermazione dei valori umani ed al soddisfacimento dei bisogni collettivi, e la promozione delle condizioni per rendere effettivi i diritti di tutti i cittadini.

4.-Il Comune esercita funzioni sanitarie, opera al fine di garantire l'assistenza medica e farmaceutica continuata a tutti i cittadini, con particolare riguardo alle categorie più deboli.

5.-Il Comune svolge altresì tutte le funzioni amministrative relative all'organizzazione e dall'erogazione dei servizi di assistenza e beneficenza, di cui agli articoli 22 e 23 del D.P.R. 24 - 7 - 1977 n.616, avvalendosi anche delle eventuali associazioni di volontariato.

5 bis.- L'amministrazione Comunale coordina gli interventi di attuazione della legge 5 febbraio 1992 n.104 realizzati attraverso le proprie strutture o nelle forme previste dall'art.40 comma primo della predetta legge con i servizi sociali, sanitari, educativi e del tempo libero che operano nel territorio comunale, promuovendo convenzioni e altre forme di intervento integrato con soggetti pubblici e privati che gestiscono i servizi.

6.-Il Comune nell'ambito delle leggi regionali esercita funzioni nel settore dell'istruzione tese a facilitare l'assolvimento dell'obbligo scolastico e la prosecuzione degli studi per gli alunni meritevoli.

7.-Il Comune pone fra i suoi obiettivi preminenti la salvaguardia dell'ambiente naturale, dell'ambiente storico e la valorizzazione del patrimonio culturale.

Art.5

COMPITI DEL COMUNE

1.-Il Comune gestisce servizi propri secondo le norme contenute nel Capo 1 - Tit. IV del presente statuto.

2.-Il Comune gestisce i servizi elettorali, di anagrafe, stato civile, di statistica e di leva militare. Le funzioni relative a questi servizi sono esercitate dal Sindaco quale Ufficiale di Governo.

3.-Il Comune esercita, altresì, le ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza statale che gli vengono affidate dalla legge, secondo la quale saranno regolati i relativi rapporti finanziari per assicurare le risorse necessarie.

4.-Il Comune si impegna ad esercitare le funzioni amministrative che gli vengono delegate dalla Regione, a condizione che le spese sostenute siano a totale carico della stessa nell'ambito degli stanziamenti concordati all'atto della delega.

Art.6

ALBO PRETORIO

1.-Il Comune ha un Albo Pretorio per la pubblicazione delle deliberazioni, delle ordinanze riguardanti la generalità dei cittadini e degli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico.

2.-Il Segretario comunale, o un impiegato da lui delegato, cura le affissioni all'albo pretorio avvalendosi di un messo comunale e, su attestazione di questo, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.

3.-Il messo tiene il registro delle pubblicazioni vidimato e numerato in ogni pagina dal segretario.

Titolo II

ORDINAMENTO ISTITUZIONALE
DEL COMUNE

Capo I

ORGANI ISTITUZIONALI

Art.7
ORGANI

1.-Sono organi del Comune il Consiglio, la Giunta, il Sindaco.

Capo II

CONSIGLIO COMUNALE

Art.8

ELEZIONE E COMPOSIZIONE

1.-Le norme relative alla composizione, all'elezione, alle cause di ineleggibilità ed incompatibilità ed alla decadenza dei consiglieri sono stabilite dalla legge.

Art.9
DURATA IN CARICA

1.-Il Consiglio rimane in carica sino alla elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

Art.10
CONSIGLIERI COMUNALI

- 1.-I consiglieri comunali rappresentano l'intera comunità senza vincolo di mandato.
- 2.-I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.
- 3.-Nella seduta immediatamente successiva alle elezioni, il Consiglio, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, deve esaminare la condizione degli eletti a norma della legge 23 Aprile 1981, n.154, e dichiarare la ineleggibilità o la incompatibilità di essi, quando sussista alcuna delle cause ivi previste, provvedendo alle sostituzioni. L'iscrizione all'ordine del giorno della convalida degli eletti comprende, anche se non è detto esplicitamente, la surrogazione degli ineleggibili e l'avvio del procedimento per la decadenza degli incompatibili.
- 4.-La posizione giuridica dei consiglieri è regolata dalla legge.
- 5.-I consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici comunali, nonché da tutti gli eventuali enti dipendenti dal Comune, tutte le notizie, le informazioni e le documentazioni in loro possesso, utili all'espletamento del loro mandato, salvo quanto previsto dal successivo art.47. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge.
- 6.-L'esercizio del diritto di cui al precedente comma è disciplinato con apposito regolamento.
- 7.-I consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del consiglio. Hanno inoltre diritto di formulare interrogazioni e mozioni osservando le

procedure stabilite dal regolamento interno del consiglio comunale.

8.-Le indennità spettanti ai consiglieri per l'esercizio delle loro funzioni sono stabilite dalla legge.

9.-Il Comune, nella tutela dei propri diritti ed interessi, assicura l'assistenza in sede processuale ai consiglieri, agli assessori, ed al sindaco che si trovino implicati, in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento delle loro funzioni, in procedimenti di responsabilità civile, penale ed amministrativa, in ogni stato e grado di giudizio, purché non vi sia conflitto di interesse con l'ente.

Art.11

COMPETENZE DEL CONSIGLIO COMUNALE

1.-Il Consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.

2.-Le competenze del Consiglio sono determinate dalla legge.

3.-Il Consiglio esercita l'autonomia finanziaria e la potestà regolamentare nell'ambito delle leggi cui è affidato il coordinamento della finanza pubblica.

4.-Le deliberazioni in ordine agli atti fondamentali determinati dalla legge non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del Comune, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica consigliare nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

5.-Ogni proposta di deliberazione sottoposta al Consiglio deve essere corredata dai pareri di cui all'articolo 53 della legge n.142/8 giugno 1990.

6.-Il Consiglio provvede alle nomine ed alle designazioni dei propri rappresentanti ad esso espressamente riservate dalla legge.

7.-Il Consiglio formula gli indirizzi di carattere generale, idonei a consentire l'efficace svolgimento della funzione di coordinamento dei servizi, degli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze generali e complessive degli utenti.

Art.12

ESERCIZIO DELLA POTESTÀ REGOLAMENTARE

1.-Il Consiglio comunale, nell'esercizio della potestà regolamentare, adotta, nel rispetto della legge e del presente statuto, i regolamenti per l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, nonché per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni.

2.-I regolamenti sono approvati dal Consiglio con la maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune.

3.-I regolamenti divenuti esecutivi sono pubblicati all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi ed entrano in vigore dopo tale pubblicazione.

4.-Copia dei regolamenti comunali in materia di polizia urbana e rurale e degli eventuali atti di modifica degli stessi, dopo che siano divenuti esecutivi, è trasmessa al Commissario di Governo per il tramite del presidente della Giunta regionale.

Art. 13
COMMISSIONI CONSILIARI

- 1.-Il Consiglio, all'inizio di ogni tornata amministrativa, istituisce nel suo seno Commissioni consultive permanenti seguendo il criterio proporzionale. Ciascun gruppo è rappresentato proporzionalmente in ogni commissione; a tal fine i suoi rappresentanti dispongono di tanti voti quanti sono i componenti del gruppo nel Consiglio. Il numero minimo dei componenti della commissione è pari al numero dei gruppi costituiti nel Consiglio.
- 2.-Le modalità di voto, le norme di composizione, di funzionamento delle Commissioni, il loro numero e le loro competenze sono stabilite dal regolamento.
- 3.-Le commissioni esaminano preventivamente le proposte di deliberazione di competenza del Consiglio Comunale ed esprimono su di esse il proprio parere da menzionare nella deliberazione consiliare; coadiuvano il consiglio nello svolgimento della sua attività relativamente al settore di competenza.
- 4.-Le commissioni hanno facoltà di chiedere l'intervento alle proprie riunioni del Sindaco dei membri della Giunta e del Consiglio, di esperti, di rappresentanti di associazioni e di cittadini, nonché previa comunicazione al sindaco, dei responsabili degli uffici e dei servizi comunali.
- 5.-Il Consiglio con le modalità di cui all'articolo precedente, può istituire commissioni speciali con compiti specifici e delimitati nel tempo.
- 6.-Un quinto dei consiglieri può richiedere l'istituzione di una commissione speciale; la relativa deliberazione istitutiva deve essere approvata con la maggioranza dei consiglieri assegnati.

Art. 13 bis
COMMISSIONE DI INDAGINE

- 1.-Il Consiglio può istituire, a maggioranza assoluta dei propri membri, commissioni di indagine sull'attività dell'amministrazione, precisando il fine, l'ambito di esame, il tempo concesso e l'eventuale possibilità di avvalersi dell'ausilio di professionisti esterni.
- 2.-La commissione è composta da tre consiglieri individuati con votazione segreta assicurando la presenza della minoranza consiliare.
- 3.-La commissione di indagine ha ampi poteri di esame degli atti del Comune e potestà di audizione del Sindaco, degli Assessori, dei Consiglieri, dei dipendenti nonché dei soggetti esterni comunque coinvolti nelle questioni esaminate.
- 4.-La commissione, insediata dal Sindaco, procede alla nomina, a maggioranza degli assegnati, del suo Presidente.
- 5.-Il funzionamento della commissione di indagine è disciplinato dal regolamento consiliare.

Art. 14
SEDUTE DEL CONSIGLIO

- 1.-Il Consiglio si riunisce per determinazione del Sindaco o per deliberazione della Giunta o per richiesta di un quinto dei consiglieri assegnati al Comune.
- 2.-La riunione del Consiglio deve aver luogo entro venti giorni dalla deliberazione o dalla presentazione della richiesta di cui al comma precedente.
- 3.-Le sedute del Consiglio comunale e delle Commissioni consiliari sono pubbliche, salvo i casi previsti dal regolamento.

Art.15
CONVOCAZIONE DEI CONSIGLIERI

- 1.-Il Sindaco convoca i consiglieri con avviso scritto da notificare nei modi, forme e termini di cui all'apposito regolamento. Il consigliere non residente nel Comune è tenuto a comunicare, entro 10 giorni dalla convalida un domicilio eletto nel territorio comunale, ai fini della notifica dell'avviso di convocazione.
- 2.- La prima convocazione del Consiglio viene disposta dal Sindaco entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti.

ART.16
ORDINE DEL GIORNO

- 1.-L'ordine del giorno delle sedute del Consiglio Comunale è predisposto dal Sindaco, o da chi ne fa le veci, e deve contenere tutti gli argomenti proposti anche dalla Giunta, da almeno un quinto dei Consiglieri assegnati al Comune e dalle Commissioni Consiliari permanenti.
- 2.-Tutte le proposte iscritte all'ordine del giorno devono essere sottoposte all'esame delle competenti Commissioni Consiliari permanenti.
- 3.-Nessuna proposta può essere sottoposta al Consiglio Comunale se non sia stata compresa nell'ordine del giorno e se gli atti relativi non siano stati posti a disposizione dei consiglieri almeno 24 ore prima della seduta.
- 4.-Copia dell'ordine del giorno deve essere pubblicata all'Albo Pretorio almeno 24 ore prima della seduta.

Art.17
VALIDITA' DELLE SEDUTE

- 1.-Il Consiglio delibera con l'intervento di almeno la metà del numero dei consiglieri assegnati al Comune e a maggioranza assoluta dei votanti, salvo i casi per i quali la legge o il presente statuto o il regolamento prevedano una diversa maggioranza.
- 2.-Quando la prima convocazione sia andata deserta, non essendosi raggiunto il numero necessario dei consiglieri, è prevista una seconda convocazione, da tenersi in altro giorno; in questo caso le deliberazioni sono valide purché intervengano almeno quattro membri. Alle sedute partecipano, intervenendo nella discussione ma senza diritto di voto, gli eventuali assessori non facenti parte del Consiglio; la loro presenza non si computa ai fini della validità della seduta.

Art.18
PRESIDENZA DELLE SEDUTE CONSILIARI

- 1.-Il presidente dell'adunanza del Consiglio è investito di potere discrezionale per mantenere l'ordine, l'osservanza delle leggi e dei regolamenti e la regolarità delle discussioni e deliberazioni.
- 2.-Il presidente in caso di turbative di ordine pubblico ha facoltà di sospendere e di sciogliere la seduta.
- 3.-Il presidente, dopo opportuni avvertimenti, può espellere chiunque sia causa di disordine.

Art.19

VOTAZIONI E FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO

- 1.-Nessuna deliberazione è valida se non viene adottata in seduta valida e con la maggioranza dei votanti.
- 2.-Le votazioni sono di norma palesi; le deliberazioni concernenti persone debbono essere adottate a scrutinio segreto. Può procedersi a votazione a scrutinio segreto quando almeno un quinto dei consiglieri presenti lo richieda e la maggioranza dei votanti accolga la proposta, per votazione palese.
- 3.-Le schede bianche, le non leggibili e le nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.
- 4.-Per le nomine e le designazioni di cui all'art.32 lettera n), della legge 8 Giugno 1990, n. 142, si applica, in deroga al disposto del precedente comma 1, il principio della maggioranza relativa.
- 5.-In rappresentanza della minoranza, nel numero ad essa spettante, son proclamati eletti i designati dalla minoranza stessa che nella votazione di cui al precedente comma hanno riportato maggiori voti.
- 6.-Il regolamento determina le norme per il funzionamento del Consiglio

Art.20

VERBALIZZAZIONE

- 1.-Il Segretario del Comune partecipa alle riunioni del Consiglio e ne redige il verbale, che sottoscrive insieme con il Sindaco o chi presiede l'adunanza.
- 2.-Il Consiglio può scegliere uno dei suoi membri a svolgere le funzioni di segretario verbalizzante unicamente però allo scopo di deliberare sopra un determinato oggetto, e con l'obbligo di farne espressa menzione nel verbale.
- 3.-Il processo verbale indica i punti principali della discussione ed il numero dei voti resi pro e contro ogni proposta.
- 4.-Ogni consigliere ha diritto che nel verbale si faccia constare del suo voto e dei motivi del medesimo.
- 5.-Il regolamento stabilisce le modalità di approvazione del processo verbale e di inserimento in esso delle rettificazioni eventualmente richieste dai consiglieri, stabilisce altresì le modalità secondo cui il processo verbale può darsi per letto.

Art.21

PUBBLICAZIONE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO

- 1.-Le deliberazioni del Consiglio Comunale devono essere pubblicate mediante affissione all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge.
- 2.-Le deliberazioni del Consiglio diventano esecutive e possono essere dichiarate immediatamente eseguibili ai sensi dell'art.47 della legge 8 Giugno 1990, n. 142.

Capo III

GIUNTA COMUNALE E SINDACO

Art. 22

ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA

1.-Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un vice sindaco, e ne dà comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva all'elezione unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo. Il Consiglio discute ed approva in apposito documento gli indirizzi generali di governo.

Art.23

LA GIUNTA COMUNALE

1.-La Giunta comunale è l'organo esecutivo del Comune ed esercita le funzioni conferite dalle leggi e dai regolamenti statali e regionali, dal presente statuto e dai regolamenti comunali.

Art.24

COMPOSIZIONE E PRESIDENZA DELLA GIUNTA

1.-La Giunta comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da due assessori.

Art.25

ASSESSORI EXTRACONSILIARI

1.-Possono essere eletti assessori anche cittadini non facenti parte del Consiglio, in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere.

2.-La presenza degli assessori non consiglieri non modifica il numero degli assessori componenti la Giunta.

3.-Gli assessori non consiglieri sono equiparati a tutti gli effetti agli assessori di estrazione consiliare. Partecipano alle sedute del Consiglio Comunale senza diritto di voto e non concorrono a formare il quorum.

4.-La legge prevede le cause di incompatibilità ad assessore comunale.

Art.26

DURATA IN CARICA DELLA GIUNTA

1.-La Giunta rimane in carica fino all'elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco.

Art.27

MOZIONE DI SFIDUCIA

1.-Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.

2.-Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. la mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un commissario ai sensi delle leggi vigenti.

Art.28

CESSAZIONE DALLA CARICA DI COMPONENTE DELLA GIUNTA

- 1.-I singoli assessori cessano dalla carica per:
 - a) morte
 - b) dimissioni
 - c) revoca
 - d) decadenza.
- 2.-Le dimissioni da membro della Giunta sono presentate al Sindaco.
- 3.-Il Sindaco può procedere alla revoca dei singoli assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio.
- 4.-Gli assessori singoli decadono dalla carica nei casi previsti dalla legge.
- 5.-Alla sostituzione dei singoli assessori dimissionari, revocati o decaduti o cessati dall'ufficio per altra causa, provvede il Sindaco, dandone comunicazione al Consiglio.

Art.29

FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA

- 1.-L'attività della Giunta è collegiale, ferme restando le attribuzioni e le responsabilità dei singoli assessori, secondo quanto disposto dal successivo articolo 30.
- 2.-La Giunta è convocata, con atto informale, dal Sindaco, che fissa gli oggetti da trattare nella seduta.
- 3.-Il Sindaco dirige e coordina l'attività della Giunta ed assicura l'unità dell'indirizzo politico-amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della stessa.
- 4.-La Giunta delibera con l'intervento di almeno due componenti ed a maggioranza dei voti.
- 5.-Le sedute della Giunta non sono pubbliche.
- 6.-Ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta deve essere corredata dai pareri previsti dall'art.53 della legge n. 142 / 8 Giugno 1990 con le modalità stabilite per le deliberazioni consiliari di cui all'art.11.
- 7.-Il Segretario comunale partecipa alle riunioni della Giunta, redige il verbale dell'adunanza, che deve essere sottoscritto da chi presiede la seduta, e dal Segretario stesso; e cura la pubblicazione delle deliberazioni all'albo pretorio.
- 8.-La Giunta può adottare un proprio regolamento interno.

Art.30

COMPETENZE DELLA GIUNTA

- 1.-La Giunta:
 - a) compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino fra le competenze, previste dalla legge o dal presente statuto, del Sindaco o del Segretario.
 - b) riferisce, annualmente, al Consiglio sulla propria attività e ne attua gli indirizzi generali.
 - c) svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio.
- 2.-Nell'esercizio dell'attività propositiva, spetta in particolare alla Giunta:
 - a) predisporre il bilancio preventivo ed il conto consuntivo da sottoporre all'approvazione del Consiglio;
 - b) predisporre i programmi, i piani finanziari ed i programmi

di opere pubbliche, i piani territoriali ed urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione e le eventuali deroghe;

c) proporre i regolamenti da sottoporre all'esame del Consiglio.

3.-Nell'esercizio dell'attività esecutiva spetta alla Giunta:

a) adottare tutti gli atti e provvedimenti occorrenti per l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio;

b) concludere i contratti deliberati in via di massima dal Consiglio.

4.-Appartiene alla Giunta deliberare le variazioni al bilancio consistenti in prelevamenti dal fondo di riserva ordinario e dal fondo di riserva per le spese impreviste e disporre l'utilizzazione delle somme prelevate. Allo stesso modo la Giunta delibera i prelievi dal fondo di riserva di cassa.

Art.31

DELIBERAZIONI D'URGENZA DELLA GIUNTA

1.-La Giunta può, in caso d'urgenza, sotto la propria responsabilità, prendere deliberazioni attinenti alle variazioni di bilancio.

2.-Le deliberazioni di cui al primo comma del presente articolo sono da sottoporre a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

3.-Il Consiglio, ove neghi la ratifica o modifichi la deliberazione della Giunta, adotta i necessari provvedimenti nei riguardi dei rapporti giuridici eventualmente sorti sulla base delle deliberazioni non ratificate o modificate.

Art.32

PUBBLICAZIONI DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA

1.-Tutte le deliberazioni della Giunta sono pubblicate mediante affissione all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi salvo specifiche disposizioni di legge.

2.-Si applica alle deliberazioni della Giunta il disposto dell'articolo 21 del presente statuto.

Art.33

SINDACO ORGANO ISTITUZIONALE

1.-Il Sindaco è capo dell'amministrazione ed ufficiale di governo.

2.-Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica, da portarsi a tracolla della spalla destra.

3.-Prima di assumere le funzioni, il Sindaco presta giuramento dinanzi al Prefetto secondo la formula di legge.

4.-La legge stabilisce le conseguenze dell'omesso o ritardato giuramento.

Art.34

COMPETENZE DEL SINDACO QUALE CAPO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

1.-Il Sindaco quale capo dell'amministrazione:

a) rappresenta il Comune;

b) convoca e presiede il Consiglio Comunale;

c) convoca e presiede la Giunta; distribuisce il lavoro preparatorio delle deliberazioni di Giunta ai componenti della stessa, vigila sullo svolgimento delle pratiche affidate a ciascun assessore.

d) stabilisce gli argomenti da trattarsi nelle sedute del Consiglio e della Giunta;

e) Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, il Sindaco provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro 45 giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di decadenza del precedente incarico.

f) nomina i responsabili dei settori, nonché i responsabili degli uffici e dei servizi e definisce gli incarichi di cui agli articoli 67 e 68 del presente Statuto

g) impartisce, nell'esercizio delle funzioni di polizia locale, le direttive; vigila sull'espletamento del servizio di polizia municipale ed adotta i provvedimenti previsti dalle leggi e dai regolamenti ed applica al trasgressore le sanzioni pecuniarie amministrative secondo le disposizioni di legge;

h) rilascia attestati di notorietà pubblica, stati di famiglia, certificati di indigenza;

i) rappresenta il Comune in giudizio, sia attore o convenuto; promuove davanti all'autorità giudiziaria, salvo a riferirne alla Giunta nella prima seduta, i provvedimenti cautelativi e le azioni possessorie;

l) sovrintende a tutti gli uffici e istituti comunali;

m) sospende, nei casi di urgenza, i dipendenti comunali riferendone alla Giunta ed alle organizzazioni sindacali di appartenenza dei sospesi;

n) coordina, nell'ambito della disciplina regionale, sulla base degli indirizzi impartiti dal Consiglio, ai sensi dell'art.11, del presente statuto, gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, nonché gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti.

2.-Il Sindaco esercita inoltre le funzioni attribuitegli dalle leggi, dal presente statuto e dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune.

Art.35

DELEGAZIONI DEL SINDACO

1.-Il Sindaco ha facoltà di assegnare, con suo provvedimento, ad ogni assessore funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie e con delega a firmare gli atti di ordinaria amministrazione relativi alle funzioni istruttorie ed esecutive loro assegnate, rimanendo di sua pertinenza la firma di tutti gli atti di straordinaria amministrazione.

2.-Il Sindaco può modificare l'attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni assessore ogni qualvolta lo ritenga opportuno.

3.-Le delegazioni e le eventuali modificazioni di cui ai commi precedenti devono essere fatte per iscritto e comunicate al Consiglio.

4.-Nell'esercizio delle attività delegate gli assessori sono responsabili di fronte al Sindaco.

Art.36

DELEGAZIONI FRAZIONALI

1.-Al fine di rendere più incisiva e puntuale l'azione amministrativa, il Sindaco può delegare a consiglieri il compito di curare i problemi delle singole frazioni secondo norme da emanarsi con regolamento.

Art.37

POTERE DI ORDINANZA DEL SINDACO

- 1.-Il Sindaco emette ordinanze in conformità alle leggi ed ai regolamenti generali e comunali.
- 2.-Il Sindaco, quale ufficiale di governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minaccino l'incolumità dei cittadini.

Art.38

COMPETENZE DEL SINDACO QUALE UFFICIALE DI GOVERNO

- 1.-Il Sindaco, quale ufficiale di Governo, sovrintende:
 - a) alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandategli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e statistica;
 - b) all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e di sicurezza pubblica, di sanità e di igiene pubblica;
 - c) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge;
 - d) alla vigilanza di tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il Prefetto.

Titolo III

P A R T E C I P A Z I O N E P O P O L A R E

Capo I

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Art.39

PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI

- 1.-Il Comune garantisce l'effettiva partecipazione democratica di tutti i cittadini all'attività politico-amministrativa, economica e sociale della comunità. Considera, a tal fine, con favore il costituirsi di ogni associazione intesa a concorrere con metodo democratico alla predetta attività.
- 2.-Nell'esercizio delle sue funzioni, nella formazione ed attuazione dei propri programmi gestionali, il Comune assicura la partecipazione dei cittadini, dei sindacati e delle altre associazioni sociali ed economiche.
- 3.-Ai fini di cui al comma precedente l'amministrazione comunale favorisce l'iniziativa popolare in tutti gli ambiti consentiti dalle leggi vigenti.
- 4.-L'amministrazione comunale garantisce in ogni circostanza la libertà, l'autonomia e l'uguaglianza di trattamento di tutti i gruppi ed organismi.

Art.40

RIUNIONI E ASSEMBLEE

- 1.-Il diritto di promuovere riunioni ed assemblee in piena libertà ed autonomia appartiene a tutti i cittadini, gruppi ed

organismi sociali, per il libero svolgimento in forme democratiche delle attività politiche, sociali, sportive e ricreative.

2.-L'Amministrazione Comunale ne facilita l'esercizio, mettendo a disposizione di tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a carattere democratico, che si riconoscono nei principi della costituzione repubblicana, che ne facciano richiesta, locali o strutture o spazi idonei; le condizioni e le modalità del loro uso sono appositamente regolate.

3.-L'Amministrazione comunale può convocare, ove lo ritenga opportuno, assemblee di cittadini:

- a) per la formazione di comitati e commissioni;
- b) per dibattere problemi;
- c) per sottoporre proposte, programmi, consuntivi, deliberazioni.

4.- La convocazione di cui al precedente comma è disposta dal Sindaco.

5.-Le modalità di convocazione e di svolgimento delle assemblee sono stabilite nell'apposito regolamento.

Art.41 CONSULTAZIONI

1.-Il Sindaco, di propria iniziativa o su richiesta di altri organismi, decide la consultazione dei cittadini e delle organizzazioni, nelle forme ritenute volta per volta più idonee, su provvedimenti di loro interesse.

2.-Consultazioni, nelle forme previste dall'apposito regolamento, devono tenersi nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive. Tale regolamento in conformità a quanto stabilito dalla legge 7-8-1990 n. 241 dovrà disporre in merito:

- a - al termine entro cui deve concludersi ciascun tipo di procedimento;
- b - al responsabile del procedimento;
- c - alla facoltà di intervenire nel procedimento;
- d - agli altri adempimenti previsti dalla legge 241/90.

3.-I risultati delle consultazioni devono essere portati a conoscenza del Consiglio.

Art.42 ISTANZE, PETIZIONI, PROPOSTE

1.-Gli elettori del Comune possono rivolgere al Sindaco istanze e petizioni e proporre deliberazioni nuove o di revoca delle precedenti.

2.-Le istanze possono essere sottoscritte da uno o più cittadini; le petizioni e le proposte di deliberazione da non meno di 20 elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune.

3.-Il Sindaco risponde alle istanze entro 30 giorni dal loro ricevimento ed inoltra le petizioni e le proposte di deliberazione all'organo collegiale competente, affinché le esamini e provveda a deliberare nel merito entro il termine di 45 giorni.

Art.43 REFERENDUM

1.-Il Referendum è volto a confrontare la corrispondenza tra gli orientamenti che maturano nella comunità e l'attività degli organi elettivi ed è ammesso su materie di esclusiva competenza comunale.

2.-Sono ammessi soltanto referendum consultivi; la indizione del referendum è fatta quando lo richiedano non meno di 150 elettori, iscritti nelle liste elettorali del Comune, ovvero quando lo stabilisca il Consiglio Comunale con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.

3.-Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.

4.-Sulla ammissibilità del referendum di iniziativa popolare decide il Consiglio Comunale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune, sentito il parere, obbligatorio ma non vincolante, della competente Commissione prevista dall'apposito regolamento.

5.-Il referendum non può aver luogo in coincidenza con altre operazioni di voto.

Art.44

EFFETTI DEL REFERENDUM

1.-Il referendum è dichiarato valido nel caso in cui il numero dei votanti superi il 50% di quello degli aventi diritto al voto.

2.-Se il quesito referendario ha ottenuto la maggioranza dei voti a favore, il Sindaco è tenuto a proporre al Consiglio Comunale o alla Giunta Municipale, secondo le rispettive competenze, entro 30 giorni dalla proclamazione dei risultati, la relativa deliberazione in sintonia con il quesito referendario.

3.- Entro lo stesso termine, anche nel caso di esito sfavorevole al quesito referendario, il Sindaco può ugualmente proporre al Consiglio o alla Giunta l'esame del quesito referendario.

4.-Non si procede al Referendum nel caso che il Consiglio o la Giunta deliberino in senso favorevole al quesito proposto per la sottoposizione a Referendum.

Art.45

DISCIPLINA DEL REFERENDUM

1.-Le norme per l'attuazione del Referendum consultivo sono stabilite dall'apposito regolamento.

Art.46

AZIONE POPOLARE

1.-Ciascun elettore del Comune può far valere, innanzi alle giurisdizioni amministrative, le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune.

2.-La Giunta Comunale, in base all'ordine emanato dal Giudice di integrazione del contraddittorio, delibera la costituzione del Comune nel giudizio conchè, in caso di soccombenza, le spese siano a carico di chi ha promosso l'azione o il ricorso.

Art.47

PUBBLICITA' DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI

1.-Tutti gli atti dell'amministrazione comunale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco, che ne vieti l'esibizione, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.

Art.48

DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE

1.-Con apposito regolamento è assicurato ai cittadini, singoli o associati, il diritto di accesso agli atti amministrativi ed è disciplinato il rilascio di copie di atti, previo pagamento dei soli costi.

2.-Il regolamento inoltre:

- a) individua, con norme di organizzazione degli uffici e dei servizi, i responsabili dei procedimenti;
- b) detta le norme necessarie per assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardino;
- c) assicura il diritto dei cittadini di accedere, in generale, alle informazioni di cui è in possesso l'amministrazione;
- d) assicura agli enti, alle organizzazioni di volontariato ed alle associazioni di accedere alle strutture ed ai servizi, al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività dell'Amministrazione.

Capo II

DIFENSORE CIVICO

Art.49

ISTITUZIONE

1.-E' istituito nel Comune l'ufficio del "Difensore Civico" quale garante del buon andamento, dell'imparzialità, della tempestività e della correttezza dell'azione amministrativa.

2.-Il difensore civico non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale dagli organi del Comune ed è tenuto esclusivamente al rispetto dell'ordinamento vigente.

Art.50

ELEZIONE DEL DIFENSORE CIVICO

1.-Il difensore civico è eletto con deliberazione del Consiglio Comunale, con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati al Comune.

2.-La votazione avviene per schede segrete.

3.-Il difensore civico deve essere in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità con la carica di consigliere comunale ed essere scelto fra persone che, per preparazione ed esperienza giuridico-amministrativa, diano la massima garanzia di indipendenza, obiettività, serenità di giudizio.

4.-L'incarico di difensore civico è incompatibile con ogni altra carica elettiva pubblica.

5.-L'incompatibilità, originaria o sopravvenuta, comporta la dichiarazione di decadenza dall'ufficio se l'interessato non fa cessare la relativa causa entro venti giorni dalla contestazione.

Art.51

DURATA IN CARICA E REVOCA DEL DIFENSORE CIVICO

1.-Il difensore civico dura in carica quanto il Consiglio Comunale che lo ha eletto e può essere riconfermato.

- 2.-I poteri del difensore civico sono prorogati fino all'entrata in carica del successore.
- 3.-Il difensore civico può essere revocato, con deliberazione del Consiglio comunale da adottarsi con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati al Comune, per gravi motivi inerenti all'esercizio delle sue funzioni.

Art.52

FUNZIONI DEL DIFENSORE CIVICO

- 1.-A richiesta di chiunque vi abbia interesse, il difensore civico interviene presso l'amministrazione comunale e presso gli enti e le aziende da essa dipendenti, per assicurare che il procedimento amministrativo abbia regolare corso e che gli atti siano tempestivamente e correttamente emanati.
- 2.-Nello svolgimento della sua azione il difensore civico rileva eventuali irregolarità, negligenze o ritardi, valutando, in relazione alle questioni sottoposte al suo esame, anche la rispondenza alle norme di buona amministrazione.
- 3.-Il difensore civico può intervenire anche di propria iniziativa a fronte di casi di particolare gravità già noti e che stiano preoccupando la cittadinanza.

ART. 53

MODALITA' DI INTERVENTO

- 1.-Le persone che abbiano in corso una pratica od abbiano interesse ad un procedimento amministrativo in corso presso l'amministrazione del Comune, o presso gli enti ed aziende da esso dipendenti, hanno diritto di chiedere per iscritto notizie sullo stato della pratica o del procedimento; trascorsi trenta giorni senza che abbiano ricevuto risposta, possono chiedere l'intervento del difensore civico.
- 2.-Il difensore civico, previo avviso al Sindaco, può sentire i responsabili dell'affare in questione e con essi procedere all'esame degli atti.
- 3.-Il difensore civico, presa conoscenza della pratica o del procedimento, stabilisce, tenendo conto delle esigenze di servizio, il termine massimo della sua definizione, dandone notizia alla persona interessata, al Segretario comunale ed al Sindaco.
- 4.- Il difensore civico nell'espletamento delle sue funzioni ha diritto di ottenere copia degli atti delle pratiche trattate, nonché ogni notizia in merito.
- 5.-Il difensore civico deve sospendere ogni intervento sui fatti dei quali sia investita l'autorità giudiziaria penale.

Art.54

RELAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE

- 1.-Il difensore civico invia al Consiglio comunale, entro il mese di Febbraio di ogni anno, la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente.
- 2.-Il Consiglio comunale, esaminata la relazione, adotta i provvedimenti di sua competenza ritenuti opportuni.

Art.55

MEZZI E INDENNITA' DEL DIFENSORE CIVICO

- 1.-L'amministrazione comunale fornisce la eventuale assegnazione di personale all'ufficio del difensore civico.
- 2.-Il personale eventualmente assegnato è comunque individuato

nell'esistente organico comunale e, per le funzioni di cui trattasi, dipende dal difensore civico.

3.-Al Difensore Civico spettano l'indennità di missione ed il rimborso delle spese di trasporto nella misura stabilita dalla legislazione vigente per gli amministratori del Comune nonché una indennità nella misura di un terzo di quella del Sindaco.

Art.56

DIFENSORE CIVICO SOVRACOMUNALE

1.-Il Consiglio comunale, in alternativa a quanto disposto dal primo comma dell'art.49, ha facoltà di stipulare una convenzione con altri enti locali per l'istituzione dell'ufficio del Difensore Civico.

2.-L'organizzazione, le funzioni del Difensore Civico, i rapporti con gli altri enti verranno disciplinati nella convenzione.

Titolo IV

A T T I V I T A' A M M I N I S T R A T I V A

Art.57

SVOLGIMENTO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

1.-Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione e di semplicità delle procedure; svolge tale attività precipuamente nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico secondo le leggi.

2.-Gli organi istituzionali del Comune ed i dipendenti responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti ai sensi della legge sull'azione amministrativa.

3.-Il Comune per lo svolgimento delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, può attuare forme di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia, nonché con la Comunità Montana, nei modi di cui al successivo articolo 87.

4.-Il Comune nell'ambito delle sue competenze gestisce servizi pubblici.

Capo I

S E R V I Z I

Art.58

SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

1.-Il Comune può assumere l'impianto e la gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.

2.-I servizi da gestirsi con diritto di privativa sono stabiliti dalla legge.

Art.59

GESTIONE DIRETTA DEI SERVIZI PUBBLICI

1.-Il Consiglio comunale delibera l'assunzione dell'impianto e dell'esercizio diretto dei pubblici servizi nelle seguenti forme:

a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire una istituzione o un'azienda;

b) in concessione a terzi quando esistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;

c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;

d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;

e) a mezzo di società per azioni a capitale misto, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati.

Art.60

AZIENDE SPECIALI ED ISTITUZIONI

1.-Il Consiglio Comunale può deliberare la costituzione di aziende speciali, dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale ed approvarne lo statuto.

2.-Il Consiglio Comunale può altresì deliberare la costituzione di "ISTITUZIONI", organismo dotato di sola autonomia gestionale.

3.-Organi dell'azienda e della istituzione sono:

a) Il Presidente ed il Consiglio di Amministrazione, i cui componenti in numero non inferiore a 3 e non superiore a 7, sono nominati dal Sindaco fra coloro che hanno i requisiti per l'elezione a consigliere comunale ed una competenza tecnica amministrativa. Si applicano per la revoca dei componenti del Consiglio di amministrazione le norme previste dall'ordinamento vigente per la revoca degli assessori comunali.

b) il Direttore, al quale compete la responsabilità gestionale. E' nominato per concorso pubblico per titoli ed esami.

4.-L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinate dal proprio statuto e dai regolamenti; quelli delle istituzioni sono disciplinati dal presente statuto e da regolamenti comunali.

5.-Spetta al Comune conferire il capitale di dotazione, determinare le finalità e gli indirizzi, approvare gli atti fondamentali, verificare i risultati della gestione, provvedere alla copertura degli eventuali costi sociali

Capo II

FORME ASSOCIATIVE DI COOPERAZIONE ACCORDI DI PROGRAMMA

Art.61

CONVENZIONI

1.-Il Consiglio Comunale, su proposta della Giunta o dell'apposita commissione, può deliberare convenzioni da stipularsi con altri enti locali territoriali, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinanti.

2.-Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

Art.62

CONSORZI

1.-Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri comuni o province per la gestione associata di uno o più servizi.

2.-A questo fine il Consiglio Comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione unitamente allo statuto del consorzio.

3.-La convenzione deve prevedere l'obbligo, a carico del consorzio, della trasmissione al Comune degli atti fondamentali del consorzio stesso.

4.-Il Sindaco od un suo delegato fa parte dell'assemblea del consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto del consorzio.

Art.63

ACCORDI DI PROGRAMMA

1.-Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro complessa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici, il Sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.

2.-A tal fine il Sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.

3.-L'accordo, consistente nel consenso unanime delle amministrazioni interessate, è approvato con atto formale del Sindaco.

4.-Qualora l'accordo sia adottato con decreto del Presidente della regione e comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco deve essere ratificata dal Consiglio comunale entro 30 giorni, a pena di decadenza.

5.-La disciplina degli accordi di programma, prevista dall'art.27, legge 8/6 1990, n.142, e dal presente articolo si applica a tutti gli accordi di programma previsti da leggi vigenti relativi ad opere, interventi o programmi di intervento di competenza del Comune.

TITOLO V

UFFICI E PERSONALE

Art.64

DOTAZIONE ORGANICA

1.- Il Comune disciplina con appositi regolamenti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi.

Capo I

Organizzazione degli uffici

Art.65

UFFICIO COMUNALE

1.-L'ufficio comunale si articola in settori.

2.-Nel settore si individua la struttura organizzativa di massima dimensione presente nell'ente, finalizzata a garantire l'efficacia dell'intervento dell'ente stesso nell'ambito di una

materia o più materie appartenenti ad un'area omogenea.

3.-Il settore può articolarsi in "servizi" ed anche in "unità operative".

Capo II

ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE

Art.66

DISCIPLINA DELLO STATUS DEL PERSONALE

1.-Sono disciplinati con il regolamento del personale:

a) gli organi, gli uffici, i modi di conferimento della titolarità dei medesimi, i principi fondamentali di organizzazione degli uffici;

b) i procedimenti di costituzione e modificazione di stato giuridico ed estinzione del rapporto di pubblico impiego;

c) i criteri per la determinazione delle qualifiche funzionali e dei profili professionali in ciascuna di esse compresi;

d) i criteri per la formazione professionale e l'addestramento;

e) i ruoli organici, la loro consistenza e la dotazione complessiva delle qualifiche;

f) le garanzie del personale in ordine all'esercizio delle libertà e dei diritti fondamentali;

g) le responsabilità dei dipendenti, comprese quelle disciplinari;

h) la durata massima dell'orario di lavoro giornaliero;

i) l'esercizio dei diritti dei cittadini nei confronti dei pubblici dipendenti ed il loro diritto di accesso e di partecipazione alla formazione degli atti della amministrazione;

2.-Il personale è inquadrato in qualifiche funzionali in relazione al grado di complessità della funzione ed ai requisiti richiesti per lo svolgimento della stessa ed è collocato in aree di attività.

3.-L'organizzazione degli uffici e dei servizi deve basarsi su criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità.

4.-La dotazione organica di settore è costituita dalle unità di diverso profilo professionale assegnate al settore stesso, integrate e necessarie per il suo funzionamento. L'insieme degli organici di settore costituisce l'organico generale.

5.-In apposite tabelle, relative a ciascuna qualifica, verranno specificate le aree, i profili professionali, le singole dotazioni organiche ed il relativo trattamento economico.

6.-Il Consiglio Comunale recepisce la disciplina degli istituti del rapporto di impiego quale risulta dagli accordi sindacali ai sensi dell'art.3 della legge 29 marzo 1983 n.93.

Art.67

INCARICHI DI DIRIGENZA

1).-Il Sindaco può disporre la copertura dei posti di responsabile degli uffici o dei servizi, o di alta specializzazione, nell'ambito della pianta organica del relativo settore, mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o eccezionalmente di diritto privato, fermo restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.

2).-L'attribuzione da parte del Sindaco degli incarichi di cui al 1° comma deve essere preceduta da deliberazione autorizzativa del competente organo collegiale.

3).-Quale che sia il contratto dovrà convenirsi la non trasformabilità in rapporto a tempo indeterminato.

Art.68

COLLABORAZIONI ESTERNE

1.-Il regolamento del personale può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.

2.-Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'amministrazione devono stabilirne:

a) la durata, che comunque, non potrà essere superiore alla durata del programma;

b) i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico;

c) la natura privatistica del rapporto.

Capo III

RESPONSABILITA' DISCIPLINARE DEL PERSONALE

Art.69

NORME APPLICABILI

1.-Il regolamento del personale disciplinerà secondo le norme previste per gli impiegati civili dello stato la responsabilità, le sanzioni disciplinari, il relativo procedimento, la destituzione d'ufficio e la riammissione in servizio.

2.-La commissione di disciplina è composta dal Sindaco o da un suo delegato che la presiede, dal Segretario del Comune e da un dipendente designato all'inizio di ogni anno dal personale dell'ente, secondo le modalità previste dal regolamento.

Capo IV

SEGRETARIO COMUNALE

Art.70

STATO GIURIDICO E TRATTAMENTO ECONOMICO

1.-Lo stato giuridico ed il trattamento economico del Segretario comunale sono stabiliti dalla legge.

Art.71

FUNZIONI DEL SEGRETARIO

1.-Il Segretario, nel rispetto delle direttive impartitegli dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente:

a) sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili degli uffici e dei servizi e ne coordina l'attività;

b) cura l'attuazione dei provvedimenti;

c) vigila sull'istruttoria delle deliberazioni e provvede ai relativi atti esecutivi;

d) determina, per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di competenza del Comune, il settore responsabile

dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché della adozione del provvedimento finale;

2.-Il segretario partecipa alle riunioni della Giunta e del Consiglio, ne redige i verbali, che sottoscrive insieme col Sindaco.

Art.72

VICE SEGRETARIO

1.- Il Comune può prevedere, nell'apposito regolamento, un posto di organico di Vicesegretario per lo svolgimento delle funzioni vicarie del Segretario.

2.-Il Vicesegretario coadiuva il Segretario nell'esercizio delle funzioni di cui al precedente articolo e lo sostituisce nei casi di vacanza, assenza o impedimento.

Titolo V

R E S P O N S A B I L I T A'

Art.73

RESPONSABILITA' VERSO IL COMUNE

1.-Gli amministratori ed i dipendenti comunali sono tenuti a risarcire al Comune i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio.

2.-Gli amministratori ed i dipendenti comunali, per la responsabilità di cui al precedente comma, sono sottoposti alla giurisdizione della Corte dei Conti, nei modi previsti dalle leggi in materia.

3.-Il Sindaco, il Segretario comunale, gli assessori, i consiglieri, il responsabile del servizio che vengano a conoscenza di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi del comma 1 del presente articolo, devono farne denuncia al procuratore generale della Corte dei Conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l'accertamento della responsabilità e la determinazione dei danni.

Art.74

RESPONSABILITA' VERSO TERZI

1.-Gli amministratori ed i dipendenti comunali che, nell'esercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi o dai regolamenti, cagionino ad altri un danno ingiusto sono personalmente obbligati a risarcirlo.

2.-Ove il Comune abbia corrisposto al terzo l'ammontare del danno cagionato dall'amministratore o dal dipendente, si rivale agendo contro questi ultimi a norma del precedente articolo.

3.-E' danno ingiusto, agli effetti del primo comma del presente articolo, quello derivante da ogni violazione dei diritti dei terzi che l'amministratore o il dipendente abbia commesso per dolo o per colpa grave.

5.-Quando la violazione del diritto sia derivata da atti od operazioni di organi collegiali del Comune, sono responsabili, in solido, il presidente ed i membri del collegio che hanno partecipato all'atto od operazione. La responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto constare nel verbale il proprio dissenso.

Art.75
RESPONSABILITA' DEI CONTABILI

1.-Il tesoriere ed ogni altro contabile che abbia maneggio di danaro del Comune o sia incaricato della gestione dei beni comunali, nonchè chiunque si ingerisca, senza legale autorizzazione, nel maneggio del denaro del Comune deve rendere il conto della gestione ed è soggetto alla giurisdizione della Corte dei Conti secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti.

Art.76
PRESCRIZIONE DELL'AZIONE DI RESPONSABILITA'

1.-La legge stabilisce il tempo di prescrizione dell'azione di responsabilità, nonchè le sue caratteristiche di personalità e di inestensibilità agli eredi.

Art.77
PARERI SULLE PROPOSTE ED ATTUAZIONE DELLE DELIBERAZIONI

- 1.-Gli estensori dei pareri di cui all'art.11, 5^o comma, ed all'art.29, 7^o comma, rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri sulle proposte di deliberazione espressi ai sensi degli articoli medesimi del presente statuto.
- 2.-Il Segretario, unitamente al responsabile di servizio preposto, risponde degli atti e delle procedure attuative delle deliberazioni del Consiglio e della Giunta.
- 3.-Il Comune assicura al Segretario ed ai dipendenti comunali la medesima assistenza processuale prevista per i consiglieri e gli assessori.

Titolo VI

F I N A N Z A E C O N T A B I L I T A'

Art.78
ORDINAMENTO

- 1.-L'ordinamento della finanza del Comune è riservato alla legge.
- 2.-Nell'ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.
- 3.-Il Comune è, altresì, titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, ed ha un proprio demanio e patrimonio.

Art.79
ATTIVITA' FINANZIARIA DEL COMUNE

- 1.-La finanza del Comune è costituita da: a) imposte proprie; b) addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali e regionali; c) tasse e diritti per servizi pubblici; d) trasferimenti erariali; e) trasferimenti regionali; f) altre entrate proprie anche di natura patrimoniale; g) risorse per investimenti; h) altre entrate.
- 2.-I trasferimenti erariali devono garantire i servizi pubblici comunali indispensabili; le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità ed integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.

3.-Nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge, il Comune istituisce, con deliberazione consiliare, imposte, tasse e tariffe, adeguando queste ultime, con le eventuali opportune differenziazioni, e per quanto possibile, al costo dei relativi servizi.

Art.80

AMMINISTRAZIONE DEI BENI COMUNALI

1.-Il Sindaco cura la tenuta di un esatto inventario dei beni demaniali e patrimoniali del Comune; esso viene rivisto, di regola, ogni dieci anni. Dell'esattezza dell'inventario, delle successive aggiunte e modificazioni e della conservazione dei titoli, atti, carte e scritture relative al patrimonio sono personalmente responsabili il Sindaco, il Segretario ed il responsabile di ragioneria.

2.-I beni patrimoniali comunali devono, di regola, essere dati in affitto; i beni demaniali possono essere concessi in uso con canoni la cui tariffa è determinata dal Consiglio Comunale.

3.-Le somme provenienti dall'alienazione di beni, da lasciti, donazioni, riscossione di crediti o, comunque, da cespiti da investirsi a patrimonio, debbono essere impiegate in titoli nominativi dello Stato o nella estinzione di passività onerose o nel miglioramento del patrimonio.

Art.81

IL BILANCIO COMUNALE

1.-L'ordinamento contabile del Comune è riservato alla legge dello Stato.

2.-La gestione finanziaria del Comune si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza e di cassa, deliberato dal Consiglio comunale entro il 31 ottobre, per l'anno successivo, osservando i principi della universalità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario.

3.-Il bilancio e gli allegati prescritti dalla legge devono essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi ed interventi.

4.-Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del responsabile di ragioneria. Senza tale impegno l'atto è nullo di diritto ai sensi dell'art.55, comma 5, della legge 8 giugno 1990, n.142.

Art. 82

IL CONTO CONSUNTIVO

1.-I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio ed il conto del patrimonio.

2.-Il conto consuntivo è deliberato dal Consiglio Comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo.

3.-La Giunta Comunale allega al conto consuntivo una relazione illustrativa con cui esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti, nonché la relazione del revisore di cui all'art.84 del presente statuto.

Art.83

ATTIVITA' CONTRATTUALE

- 1.-Agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permuta, alle locazioni, il Comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti.
- 2.-La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da deliberazione del Consiglio comunale o della Giunta secondo la rispettiva competenza.
- 3.-La deliberazione deve indicare: a) il fine che con il contratto si intende perseguire; b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; c) le modalità di scelta del contraente ammesso dalle disposizioni vigenti in materia di contratti dello Stato e le ragioni che ne sono alla base.
- 4.-In rappresentanza del Comune nella stipulazione dei contratti interviene il Sindaco o l'assessore delegato.
- 5.-Il segretario comunale, su specifica richiesta dell'Amministrazione, roga, nell'esclusivo interesse del Comune, i contratti di cui al comma 1.

Art.84

REVISIONE ECONOMICA-FINANZIARIA

- 1.-Il Consiglio Comunale affida la revisione economico-finanziaria ad un revisore eletto con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei suoi membri e scelto tra esperti iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti o negli albi dei dottori commercialisti o dei ragionieri.
- 2.-Il revisore dura in carica tre anni, ed è rieleggibile per una sola volta; è revocabile per inadempienza e quando ricorrano gravi motivi che influiscano negativamente sull'espletamento del suo mandato.
- 3.-Il revisore collabora con il Consiglio Comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Ente ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consigliare del conto consuntivo.
- 4.-Per l'esercizio delle sue funzioni il revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente.
- 5.-Nella relazione di accompagnamento della proposta di deliberazione del conto consuntivo il revisore esprimerà i rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
- 6.-Il consiglio comunale può affidare al revisore il compito di eseguire periodiche verifiche di cassa.
- 7.-Il revisore risponde della verità delle sue attestazioni. Ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'ente ne riferisce immediatamente al Consiglio.
- 8.-Il revisore ha facoltà, e se richiesto dal Sindaco, l'obbligo di partecipare alle sedute del Consiglio Comunale intervenendo nella discussione.

Art.85

TESORERIA

1.-Il Comune ha un servizio di tesoreria che comprende:

a) la riscossione di tutte le entrate, di pertinenza comunale, versate dai debitori in base ad ordini di incasso e liste di carico e dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi;

b) il pagamento delle spese, ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili;

c) il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammortamento di mutui, dei contributi previdenziali ai sensi dell'art.9 del D.L. 10 novembre 1978, n.702, convertito nella legge 8 gennaio 1979, n.3.

2.-I rapporti del Comune con il Tesoriere sono regolati dalla legge e dal regolamento di contabilità di cui all'art.59, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n.142, nonché da apposita convenzione.

Titolo VII

R A P P O R T I C O N A L T R I E N T I

Art.86

PARTECIPAZIONE ALLA PROGRAMMAZIONE

1.-Il Comune partecipa alla programmazione economica, territoriale ed ambientale della Regione; formula, a tal fine, proposte che saranno raccolte e coordinate dalla Provincia.

2.-Il Comune nello svolgimento dell'attività programmatica di sua competenza si attiene agli indirizzi generali di assetto del territorio e alle procedure dettati dalla legge regionale.

3.-La compatibilità degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dal comune con le previsioni del piano territoriale di coordinamento è accertata dalla provincia.

Art.87

RAPPORTI CON LA COMUNITA' MONTANA

1.-Il Consiglio Comunale può delegare alla Comunità Montana l'esercizio associato di funzioni proprie del Comune o a questo delegate dalla Regione.

2.-Il Comune, nel caso di delega, si riserva poteri di indirizzo e di controllo.

Art.88

PARERI OBBLIGATORI

1.-Il Comune è tenuto a chiedere pareri prescritti da qualsiasi norma avente forza di legge ai fini della

programmazione, progettazione ed esecuzione di opere pubbliche.

2.-Decorso infruttuosamente il termine di sessanta giorni o il termine minore prescritto dalla legge, il Comune può prescindere dal parere.

Titolo IX

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art.89

MODIFICAZIONI E ABROGAZIONE DELLO STATUTO

1.-Le modificazioni soppressive, aggiuntive e sostitutive e l'abrogazione totale o parziale dello statuto, sono deliberate dal Consiglio comunale con la procedura di cui all'art.4, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n.142.

2.-La proposta di deliberazione di modificazioni dello statuto deve essere sottoposta all'esame dell'apposita commissione consigliare. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello statuto deve essere accompagnata da una bozza di nuovo statuto da sottoporre preventivamente all'esame della commissione consigliare apposita.

3.-L'approvazione della deliberazione di abrogazione totale dello statuto comporta l'approvazione del nuovo.

4.-Nessuna iniziativa per la revisione o l'abrogazione, totale o parziale, dello statuto può essere presa, se non sia trascorso almeno un anno dall'entrata in vigore dello statuto o dell'ultima modifica.

5.-Una iniziativa di revisione o di abrogazione, respinta dal Consiglio Comunale, non può essere rinnovata nel corso della durata in carica dello stesso consiglio.

Art.90

ADOZIONE DEI REGOLAMENTI

1.-Il regolamento interno del Consiglio comunale è deliberato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente statuto.

2.-Gli altri regolamenti previsti dal presente statuto, esclusi quello di contabilità e quello per la disciplina dei contratti, sono deliberati entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente statuto.

3.-Sino all'entrata in vigore dei nuovi regolamenti continuano ad applicarsi le norme dei regolamenti vigenti alla data di entrata in vigore del presente statuto.

Art.91

ENTRATA IN VIGORE

1.-Il presente statuto, dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, è pubblicato nel bollettino ufficiale della regione e affisso all'albo pretorio comunale per trenta giorni consecutivi.

2.-Il Sindaco invia lo statuto, munito della certificazione delle avvenute pubblicazioni, al Ministero dell'Interno per

essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.
3.-Il presente statuto entra in vigore il 30° giorno successivo alla sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della regione.

Art.92

Le disposizioni del presente statuto inerenti la composizione e le competenze degli organi comunali modificati in attuazione della legge 25.03.1993, n.81 e sue modificazioni, si applicano a partire dalle prime elezioni effettuate ai sensi della suddetta legge.

NOTA ALL'ISTITUZIONE DEL DIFENSORE CIVICO

Nel caso in cui, in questa fase si raggiungesse un accordo con gli altri Comuni per l'istituzione associata di un Difensore Civico a livello di Comunità Montana gli articoli dal 49 al 56 saranno sostituiti da un articolato adeguato alla nuova situazione.
